

---

**Sede Istituzionale**

Via Lungotevere Portuense n. 158  
00153 Roma

CF: 97764510588

Sito Web: [www.avvocatisport.it](http://www.avvocatisport.it)

**Sede Organizzativa e legale**

Via Giovanni Pascoli n. 54  
84014 Nocera Inferiore (Sa)

**Contatti:** Tel. 338.5336511  
Fax 06.92912153

Email: [info@avvocatisport.it](mailto:info@avvocatisport.it)

### **NOTA ESPLICATIVA SULL'INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI**

In data 6 aprile 2020, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto attuativo che definisce le modalità di presentazione delle domande dell'indennità di 600 euro - prevista dall'art. 96 del Decreto Legge "Cura Italia" - a favore dei collaboratori sportivi.

L'indennità può essere richiesta esclusivamente dai soggetti titolari di rapporti di collaborazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora in vigore al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia".

Non possono accedere all'indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione, come sopra descritto, che:

rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del Decreto Legge "Cura Italia"

hanno percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;

hanno percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;

cumulano l'indennità con le altre prestazioni e indennità previste del Decreto Legge "Cura Italia".

Il rapporto di collaborazione, per dare diritto all'indennità, dovrà presentare i seguenti requisiti essenziali:

1. deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso il CONI);
2. doveva essere già in essere alla data del 23 febbraio 2020 ed in vigore alla data del 17 marzo 2020;
3. non deve rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda di indennità potrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica attiva sul sito di Sport e Salute [www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu) seguendo la procedura ivi segnalata

L'indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti a Sport e Salute per l'erogazione delle indennità. È espressamente prevista una priorità di accesso all'indennità per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

Per ulteriori informazioni a riguardo, rimandiamo alle FAQ consultabili sul sito di Sport e Salute, accessibili al seguente link: [www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-faq.html](http://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-faq.html)